



Decreto-Legge 20 febbraio 2017, n. 14,
convertito in legge 18 aprile 2017, n. 48.
«Disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città»

Treviso, 18 ottobre 2017

Gian Guido Nobili

Responsabile Area Sicurezza Urbana e Legalità - Regione Emilia-Romagna
Coordinatore del Forum Italiano per la Sicurezza Urbana

e-mail: gianguido.nobili@regione.emilia-romagna.it

IL DDL SICUREZZA URBANA

Si tratta di un testo composto da **18 articoli** e suddiviso in:

- **Capo I** "Collaborazione interistituzionale per la promozione della sicurezza integrata e della sicurezza urbana", costituito da 2 Sezioni:

1. Sezione I dedicata alla "Sicurezza Integrata"
2. Sezione II dedicata alla "Sicurezza Urbana"

- **Capo II** "Disposizioni a tutela della sicurezza delle città e del decoro urbano"

Sistema della sicurezza integrata

Il sistema della sicurezza integrata si sviluppa, dall'alto al basso della piramide, attraverso:

- le **Linee generali** delle politiche pubbliche in materia, adottate con accordo sancito in sede di **Conferenza unificata** (art. 2);
- **Specifici accordi** che, in attuazione delle linee generali, possono essere sottoscritti tra **Stato** e **Regioni** e province autonome (art. 3, c. 1);
- iniziative e progetti sostenuti dalle Regioni e dalle province autonome anche sulla base degli accordi (art. 3, c. 2);

Sistema della sicurezza integrata

Priorità:

- **scambio informativo** tra polizia locale e forze di polizia presenti sul territorio;
- **interconnessione, a livello territoriale, tra le sale operative della polizia locale e quelle delle forze di polizia**, e regolamentazione dell'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica per il controllo delle aree e attività soggette a rischio;
- **aggiornamento professionale integrato** per gli operatori.

N.B. Art. 2 comma 1 bis: Le linee generali devono tenere conto della necessità di migliorare la **qualità della vita** e del **territorio** e favorire l'**inclusione sociale** e la **riqualificazione socio-culturale** delle aree interessate.

Sistema della sicurezza urbana

Il sistema della sicurezza urbana si sviluppa, in coerenza con le linee generali sulla sicurezza integrata, attraverso:

- **linee guida** adottate con accordo in sede di **Conferenza Stato-Città** e autonomie locali (art. 5);
- **Patti sottoscritti** tra il **prefetto** e il **sindaco**.

I patti per la sicurezza urbana

- Comma 2:
lett. a) prevenzione e contrasto dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria, attraverso **servizi e interventi di prossimità**, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente interessate da fenomeni di degrado, anche coinvolgendo, mediante appositi accordi, le reti territoriali di **volontari** per la tutela e la salvaguardia dell'arredo urbano, delle aree verdi e dei parchi cittadini....
- (lett. c-bis) promozione **dell'inclusione, della protezione e della solidarietà sociale** mediante azioni e progetti per l'eliminazione di fattori di marginalità, anche valorizzando la collaborazione con **enti o associazioni operanti nel privato sociale**, in coerenza con le finalità del Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.

Obiettivi dei patti per la sicurezza urbana

- **prevenzione dei fenomeni di criminalità diffusa e predatoria**, attraverso servizi e interventi di prossimità, in particolare a vantaggio delle zone maggiormente degradate;
- **promozione del rispetto della legalità**, anche mediante iniziative di dissuasione di ogni forma di condotta illecita, comprese l'occupazione arbitraria di immobili e lo smercio di beni contraffatti o falsificati, nonché la prevenzione di altri fenomeni che comunque turbano il libero utilizzo degli spazi pubblici;
- **promozione del rispetto del decoro urbano**, anche valorizzando forme di collaborazione interistituzionale tra le amministrazioni competenti, finalizzate a coadiuvare l'ente locale nell'individuazione di aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi di cultura interessati da consistenti flussi turistici, o adibite a verde pubblico, da sottoporre a particolare tutela.

Riunione di Presidenza del FISU - giugno 2005

Nel documento approvato viene offerta una definizione di "politiche di sicurezza":

"Le politiche di sicurezza riguardano l'intera popolazione, la **qualità delle relazioni sociali e interpersonali**, la **qualità dell'ambiente urbano**, mentre le politiche criminali riguardano solo la prevenzione e repressione di determinati comportamenti personali qualificati come reati.

In sostanza, le politiche criminali sono solo una parte, più o meno rilevante a seconda dei contesti, delle politiche di sicurezza".

D.M. 5 agosto 2008

Definisce “sicurezza urbana”

“...un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale...”

N.B. Si interviene per prevenire e contrastare le “**situazioni**” (prostituzione, mendicizia, occupazione degli spazi pubblici, decoro urbano, marginalità sociale) non comportamenti che sono già perseguibili penalmente.

Va rimarcato tuttavia che i comportamenti che essenzialmente rientrano nella maleducazione, anche se prelusivi all'illecito, non possono essere trattati facilmente come un vero e proprio illecito.

Definizione di SICUREZZA URBANA

Art. 4 - Ai fini del presente decreto, si intende per **sicurezza urbana** il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, ((anche urbanistica, sociale e culturale,)) e recupero delle aree o dei ((siti degradati)), l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione ((della cultura)) del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile, cui concorrono prioritariamente, anche con interventi integrati, lo Stato, le Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nel rispetto delle rispettive competenze e funzioni.

Durata del divieto di accesso

- La **durata del divieto di accesso** non può essere inferiore a **6 mesi** e superiore a **2 anni**, se il responsabile è persona con precedente infraquinquennale (anche se si tratta di sentenza confermata in appello) per **reati contro la persona o il patrimonio**.
- se si tratta di minorenne, il questore ne dà notizia al procuratore della Repubblica presso il Trib. per i minorenni.
- Il questore potrà disporre il **divieto di accesso o stazionamento** (per la durata da 1 a 5 anni) nei locali pubblici, aperti al pubblico e pubblici esercizi o nelle loro immediate vicinanze nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per **spaccio stupefacenti** (la misura potrà riguardare anche minori ultraquattordicenni);
- nei medesimi casi il questore potrà inoltre disporre, per la durata massima di 2 anni, una o più delle seguenti misure:
 - **obbligo di rientrare nella propria abitazione** entro una determinata ora e di non uscirne prima di altra ora prefissata;
 - **obbligo di soggiorno nel comune di residenza**;
 - **obbligo di comparire in un ufficio o comando di polizia** negli orari di entrata ed uscita dagli istituti scolastici.

SICUREZZA URBANA

1. interventi di riqualificazione e recupero delle aree o dei siti più degradati;
2. eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale;
3. prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio;
4. promozione del rispetto della legalità;
5. affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.

Strumenti Operativi

Il capo II del decreto-legge interviene in materia di **sicurezza e decoro urbano** prevalentemente attraverso l'introduzione di misure di **sanzione amministrativa pecuniaria** e l'adozione di un **ordine di allontanamento** dai luoghi indicati.

La recidiva nelle condotte illecite comporta la possibile adozione da parte del **questore** di un **divieto di accesso** ad una o più delle aree espressamente indicate per un **massimo di sei mesi**, misura quest'ultima, modellata sul c.d. **Daspo** nelle manifestazioni sportive di cui alla L. 401/1989.

Disposizioni a tutela della sicurezza e e del decoro urbano

- sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 300 euro per chi pone in essere condotte che limitano la **libera accessibilità e fruizione delle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, marittime e di trasporto pubblico** locale, urbano ed extraurbano, in violazione dei divieti di stazionamento o di occupazione di spazi ivi previsti;
- al trasgressore è fatto **ordine di allontanamento** dal luogo in cui è stato commesso il fatto;
- **autorità competente** in relazione alle violazioni di cui sopra è il **sindaco** del comune interessato ed **i proventi delle sanzioni** sono devoluti al comune e destinati all'attuazione di iniziative di miglioramento del decoro urbano;
- i **regolamenti di polizia urbana** possono individuare aree urbane su cui insistono musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura interessati da consistenti flussi turistici, ovvero adibite a verde pubblico, alle quali si applicano le disposizioni precedenti.

Le ordinanze sindacali come rappresentante della comunità locale (art. 50 TUEL)

Per la tutela della **tranquillità** e del **riposo** dei residenti in determinate aree urbane interessate da notevole afflusso di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, il sindaco può disporre con ordinanza non contingibile e urgente e per un periodo comunque non superiore a 60 giorni, **limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche** (art. 8).

In questa materia i Comuni possono anche adottare specifici regolamenti.

In caso di reiterata violazione, il **questore** può disporre la **sospensione** dell'attività per un massimo di **quindici giorni** (art. 12).

Le ordinanze sindacali in qualità di ufficiale del Governo (Art. 54 TUEL)

Le ipotesi in cui il sindaco può adottare ordinanze contingibili ed urgenti in materia di incolumità pubblica e sicurezza urbana ai sensi dell'art. 54, co. 4, TUEL, sono volte a prevenire e contrastare le situazioni che:

- favoriscono l'insorgere di **fenomeni criminosi o di illegalità**, quali: lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, l'accattonaggio con impiego di minori e disabili;
- ovvero riguardano **fenomeni di abusivismo**, quale l'illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all'abuso di alcool o all'uso di sostanze stupefacenti.



Grazie per l'attenzione

Gian Guido Nobili

e-mail: gianguido.nobili@regione.emilia-romagna.it